



Comune di Grosseto

Segreteria Generale



- Ai Dirigenti
 - Ai Funzionari Responsabili dei Servizi
- e p.c. Al Nucleo di Valutazione
- Al Sindaco

Loro sedi

OGGETTO: Conclusione procedimento amministrativo. Individuazione del Segretario Generale in via sostitutiva ex art. 2, comma 9/bis della Legge n.241/1990.

L'art. 1 del D.L. 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n.35, ha completamente innovato l'art.2, comma 9 della Legge 7 agosto 1990, n.241, introducendo, tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quater, e 9/quinqüies che così recitano:

- "9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario competente.
- 9/bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
- 9/ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9/bis perchè, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.
- 9/quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9/bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti suddivisi

www.comune.grosseto.it

Piazza Duomo 1 - 58100 Grosseto
Tel: 0564.488209, Fax 0564.21500

per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica .

- 9/quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'art.2 e quello effettivamente impiegato"

Le disposizioni anzidette non trovano applicazione nei procedimenti tributari ed in materia di giochi pubblici, giusto e disposto dal comma 2 dell'art.1 del D.L n.5/2012.

Considerati gli obblighi che scaturiscono dalla normativa sopra indicata ed il permanere invece dell'inerzia del Settore competente attualmente in materia dei procedimenti amministrativi, il Sindaco, con provvedimento n.265 del 31/07/2012, prot.86944, ha incaricato il Segretario Generale di istruire una proposta di deliberazione per l'applicazione dell'art.1 del D.L. n.5/2012 convertito in legge n.35/2012 che individui il Segretario medesimo quale figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art.2 comma 9/bis della Legge 241/1990 così come modificato dall'art.1 del D.L. n.5/2012 convertito in Legge n.35 /2012;

In attuazione del suddetto provvedimento, con deliberazione n.355 del 31/07/2012 la Giunta Comunale ha quindi individuato nel Segretario Generale dell'Ente la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art.2 , comma 9 bis, della Legge 241/1990, così come modificato dall'art.1 del D.L. n.5/2012, in caso di inerzia del dirigente o del funzionario assegnatario del procedimento amministrativo; per cui nel caso in cui il Responsabile del procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Generale affinché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Con la stessa deliberazione sono state disciplinate le modalità dell'intervento sostitutivo prevedendo che:

- a) le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9 ter della Legge n.241/1990, devono essere indirizzate al Segretario Generale dell'Ente ed inoltrate in forma cartacea ovvero a mezzo p.e.c., agli indirizzi resi noti sul sito web dell'ente:
- b) il Segretario Generale, previa verifica della regolarità formale dell'istanza, procede direttamente, oppure, se del caso, inoltra la stessa al dirigente o funzionario cui si contesta l'inerzia, assegnando un termine, non superiore a 48 ore, per la

trasmissione del fascicolo, completo di ogni documentazione e corredato da relazione esplicativa sullo stato del procedimento e sulle ragioni che non ne hanno consentito la conclusione nei termini assegnati; con la medesima relazione il dirigente o funzionario evidenzia l'effettivo maturarsi delle condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo;

c) entro 48 ore dalla ricezione del fascicolo, il Segretario Generale verifica la legittimazione della richiesta dell'intervento sostitutivo da parte del richiedente, dandone formale comunicazione al dirigente o funzionario inadempiente, al Sindaco, agli organi interni di valutazione e controllo, oltre che al cittadino richiedente;

d) con tale comunicazione, in caso di ammissibilità dell'intervento sostitutivo richiesto, sono sospese le competenze gestionali in capo al dirigente o funzionario inadempiente per essere assunte dal Segretario Generale; dalla data della comunicazione decorrono i termini di conclusione del procedimento in misura pari alla metà di quelli originariamente previsti;

e) il Segretario Generale assume ogni potere istruttorio, gestionale e decisionale relativo al procedimento con facoltà di avvalersi degli uffici per ogni incombente istruttorio, di acquisire dati e notizia, di richiedere pareri e valutazioni tecniche, di promuovere conferenze dei servizi per l'acquisizione di assensi, nulla osta o pareri di altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento;

f) in alternativa a quanto previsto al precedente punto e), in caso di procedimenti richiedenti competenze e conoscenze specialistiche non sostituibili con apporti istruttori, il Segretario Generale può delegare l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento ad altro personale di categoria D, senza maggiori oneri per l'Ente;

g) la conclusione del procedimento è comunicata all'interessato nei tempi prescritti e con le formalità di rito; la stessa comunicazione è trasmessa al dirigente o funzionario sostituito, al Sindaco e gli organi interni di valutazione e controllo;

h) il Segretario Generale trasmette, entro il 30 gennaio di ogni anno, alla Giunta ed agli organi interni di valutazione e controllo la relazione sull'attività condotta nell'esercizio del potere sostitutivo nell'anno precedente, ai sensi e con le modalità previste dal comma 9/quarter dell'art.2 della Legge n.241/1990.

La richiamata previsione normativa, per come è strutturata, presuppone che il privato sia a conoscenza del soggetto chiamato in sostituzione del precedente inadempiente; perchè questo possa realmente accadere, si ritiene che il soggetto

individuato ex comma 9/bis vada indicato già nella modulistica e/o nei vari atti dell'amministrazione ivi compresa l'adeguata pubblicità espressa attraverso il sito; in particolare, si ritiene che le comunicazioni con cui il responsabile del procedimento "tratta" la pratica con il diretto interessato dovranno già essere corredate della indicazione del soggetto che - in caso di arbitraria interruzione del procedimento e/o inerzia successiva- dovrà occuparsi della conclusione.

Pertanto, si ritiene che il privato debba essere a conoscenza del sostituto che agirà in caso di inerzia già in fase di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge 241/1990, pur se la normativa non ha novellato in tal senso l'art. 8, comma 1 della Legge n.241/1990 inerente i contenuti della suddetta comunicazione.

La deliberazione n.355 del 31/07/2012 sarà pubblicata sul sito internet del Comune nell'ambito della sezione " *Trasparenza, valutazione e merito*".

Si invitano pertanto tutti i dirigenti ed i Responsabili dei servizi ad attenersi alle disposizioni sopra indicate e ad informarne eventuali altri responsabili del procedimento, tenendo inoltre conto che :

- le disposizioni sopra ricordate sono da considerarsi applicabili ai procedimenti amministrativi avviati dal 10/02/2012 (data di entrata in vigore del D.L. n.5/2012).
- I termini di conclusione del procedimento sono quelli previsti nell'elenco allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.372 del 29/06/2010, stante che non è ancora stato modificato, fatti salve eventuali modifiche normative sopravvenute che devono essere comunicate tempestivamente al Settore Risorse Umane e Organizzazione, che, a seguito della deliberazione G.C. n. 417 del 09/08/2011, " *cura la raccolta delle analisi delle procedure e provvede alla proposta di aggiornamento periodico del regolamento di attuazione degli artt. 2, 4 e 5 della Legge 07/08/1990, n.241 e ss.mm.ii.*"

Il Segretario Generale

Dr.Mario Venanzi

